



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

(Adottato con deliberazione G.C. n. 84 del 29.6.1992)

Art. 1

La Giunta Comunale viene eletta nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto che, parimenti ne disciplinano la composizione, le eventuali dimissioni o surroghe.

Art. 2

Un Componente della Giunta, che non sia il Sindaco, in conformità allo Statuto, può essere esterno al Consiglio comunale.

È membro della Giunta a tutti gli effetti e con le stesse prerogative degli altri Assessori.

Può partecipare alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 3

La Giunta è l'Organo permanente dell'Amministrazione comunale; ed inoltre:

- 1) è l'Organo di preparazione di tutti gli atti del Consiglio comunale ;
- 2) provvede a dare attuazione all'indirizzo politico-amministrativo indicato dal Consiglio comunale;
- 3) dà esecuzione alle delibere del Consiglio, adottando tutti gli atti che si rendano all'uopo necessari;
- 4) adotta i provvedimenti che non sono di competenza del Consiglio, del Sindaco e degli Organi decentrati, nonché quelli che in base alle Leggi ed allo Statuto non sono demandati alla competenza degli Organi burocratici del Comune.

Art.4

La Giunta unitamente al Bilancio di Previsione presenta al Consiglio una dettagliata relazione sull'andamento generale dell'attività amministrativa, ed in particolare per quanto riguarda il miglioramento e funzionamento dei servizi pubblici, proponendo l'adozione, da parte del Consiglio, degli eventuali provvedimenti migliorativi.

Art.5

Ai Componenti la Giunta - compreso quello esterno al Consiglio - spettano le indennità nella misura stabilita dalla legge.

Art.6

Ai Componenti la Giunta - compreso quello esterno al Consiglio - che siano lavoratori dipendenti, si applicano le norme statali vigenti circa gli esoneri dal lavoro e trattamento economico.

Art.7

Ogni Componente della Giunta - compreso quello esterno al Consiglio - ha diritto ad un ufficio, con assegnazione di idoneo personale del comune addetto alla preparazione e disbrigo delle pratiche, in relazione alle direttive impartite dall'Assessore e soggetto comunque al controllo tecnico-amministrativo del Segretario comunale.

L'attività della Giunta è collegiale.

I componenti della Giunta cui sia stata conferita formale delega dal Sindaco possono firmare direttamente gli atti e la corrispondenza d'ufficio che sia di ordinaria amministrazione.

Gli atti e la corrispondenza che impegnano il Comune o che comunque riguardano la totalità e l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente devono essere firmati dal Capo dell'amministrazione.

Art.8

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della metà dei Componenti assegnati, oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si intendono approvate se riportano un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti.

Art.9

Le delibere che riportano parità di voti non producono alcun effetto; dette delibere, tuttavia, possono essere riportate in discussione e votate in una seduta successiva.

Art.10

La Giunta concorda il giorno e l'ora in cui si effettuano le sedute ordinarie.

Quelle straordinarie possono effettuarsi in qualsiasi giorno su determinazione del Sindaco o su richiesta della metà dei componenti assegnati.

Art.11

Per le sedute ordinarie - essendo stati in precedenza concordati giorni di riunione - non è necessario alcun avviso agli Assessori; questo è richiesto, invece, per le sedute straordinarie e può essere fatto con qualsiasi forma, anche non scritta, purché comunicato in tempo utile.

Art.12

Per le sedute di Giunta viene di norma predisposto un ordine del giorno, finalizzato a rendere più snelli i lavori del Consesso.

La mancanza dell'ordine del giorno non è causa di nullità della seduta.

Ogni Assessore può mettere in discussione pratiche attinenti al ramo dei servizi di sua competenza, non iscritte all'ordine del giorno, purché regolarmente istruite dagli organi competenti.

La maggioranza dei componenti della Giunta può disporre che la discussione di tali argomenti sia rinviata alla seduta successiva.

Art.13

L'ordine del giorno degli argomenti da discutere in Giunta viene preparato dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale.

Ogni Assessore, a tal fine, presenta, per ciascuno oggetto da trattare, uno schema di proposta di deliberazione, debitamente istruito e munito dell'eventuale parere dell'apposita Commissione consiliare, nonché di quello dei competenti organi burocratici.

Art.14

Le deliberazioni vengono approvate dalla Giunta e il Segretario riporta, su apposito registro, l'oggetto della delibera alla quale viene dato un numero progressivo.

Annota poi i nominativi degli Assessori eventualmente contrari alla proposta indicandone, in sintesi, i motivi.

Art.15

I Presidenti delle Commissioni consiliari possono chiedere, in visione, il registro di cui al precedente art. 14.

Art.16

Il Segretario provvede agli ulteriori adempimenti, osservando le disposizioni vigenti in materia (redazione delle delibere, inclusione dei pareri tecnico-contabili eventualmente richiesti, pubblicazione degli estratti, trasmissione degli stessi al CO.RE.CO ecc.).

Art.17

Gli originali delle deliberazioni sono custoditi dal Segretario in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione.

Art.18

Il Sindaco deve dare notizia alla Giunta delle delibere delle quali i Consiglieri - ai sensi dell'art. 45, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 - abbiano chiesto rinvio all'Organo di controllo.

Tale comunicazione deve avvenire nella prima seduta di Giunta successiva alla richiesta di controllo.

La Giunta ed il Consiglio vengono informati dal Sindaco dell'esito del controllo effettuato sulle delibere di cui al primo comma del presente articolo e degli eventuali provvedimenti adottati.

Art.19

La Giunta, con votazione a maggioranza degli Assessori presenti, può stabilire che proprie deliberazioni, non soggette per legge a controllo, siano inviate al CO.RE.CO.

Art.20

Le sedute di Giunta si tengono nell'apposita sala del Palazzo comunale.

La Giunta può stabilire che determinate sedute si svolgano in località diversa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche; questa, però, per determinati casi, debitamente motivati, può stabilire che la seduta, o parte di essa, sia pubblica.

Art.21

L'ufficio stampa del Comune - in base alle disposizioni impartite dal Sindaco - pubblicizza nei modi più opportuni i provvedimenti adottati dalla Giunta.

Art.22

La Giunta presenta al Consiglio lo schema del Bilancio di Previsione afferente all'esercizio successivo.

La presentazione dello schema di bilancio avviene di norma almeno 20 giorni prima del termine concesso al Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio stesso.

Analogo adempimento la Giunta deve compiere per quanto riguarda il Conto Consuntivo afferente all'esercizio precedente.

Art.23

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite nello Statuto.